

agevolazioni per le unità di ricarica

Il “Superbonus” offre interessanti agevolazioni anche in merito alla realizzazione delle unità di ricarica per i veicoli elettrici. Ecco un interessante articolo che fa il punto sull’argomento

a cura di Impianti a Livelli CSI

Come è noto il settore della mobilità è sottoposto ad una fase di forte transizione che porterà nel corso dei prossimi anni ad una vera e propria rivoluzione con l’avvento sempre più massiccio della tecnologia elettrica in sostituzione di quella tradizionale basata sui motori di tipo endotermico.

Fondamentale in questa ottica è la spinta della Commissione Europea verso un’economia più sostenibile ed in particolare il nuovo progetto europeo “Green Deal” i cui obiettivi principali saranno quelli di promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a un’economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e ridurre l’inquinamento. In particolare, tale progetto prevede che le emissioni di gas serra vengano diminuite del 55% entro il 2030 con l’obiettivo finale di rendere l’Europa, entro il 2050, il primo continente “zero emission”.

A sostegno di questo progetto ambizioso sono nate nel corso degli ultimi anni una serie di iniziative, anche a livello nazionale, che mirano a finanziare l’acquisto di auto elettriche e/o di unità di ricarica sia in ambito pubblico che privato. Un esempio su tutti è rappresentato in Italia dal famoso “Superbonus” del 110% che annovera tra gli interventi agevolati anche quelli relativi alla realizzazione delle infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici.

Ricordiamo che tale agevolazione suddivide i diversi interventi in due macro gruppi definibili rispettivamente;

“**Trainanti**” ovvero quelli che è indispensabile mettere in atto ai fini dell’ottenimento del bonus, quali per esempio gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

“**Trainati**” ovvero quelli che invece consentono di accedere al finanziamento solo e se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi trainanti. Oltre all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rientrano in questa fattispecie per esempio l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, gli Interventi di efficientamento

energetico, gli interventi di efficientamento energetico compresi quelli per la realizzazione di sistemi di building automation.

L’accesso al Superbonus

L’accesso al Superbonus sarà comunque possibile purché attraverso i suddetti interventi si consegua il miglioramento di almeno due

pendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno;

- 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Mentre per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, tale limite di spesa rimane fissato ad un massimo di 3.000 euro,

Ricordiamo che l’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare e a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

L’aliquota di detrazione del 110% delle spese sostenute è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.


I requisiti

Per accedere all’agevolazione è necessario che le infrastrutture di ricarica rispondano ai requisiti definiti all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013 che richiede che le stesse rispondano almeno ai seguenti requisiti:

- siano dotate di uno o più punti di ricarica di **potenza standard ovvero che** consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (articolo 2, comma 1, lettere d) e h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

COLONNINE DI
RICARICA PER
AUTO ELETTRICHE

IMPIANTI
A LIVELLI
Sempre più Smart



classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

A questo proposito giova ricordare che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), oltre ad avere prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) ha parzialmente ridefinito i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici, come dettagliato di seguito:

- 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indi-

- non siano accessibili al pubblico, ovvero siano destinate ad essere installate:
 - in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
 - all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
 - in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Rientrano nella agevolazione, oltre che le spese di acquisto della unità di ricarica per installazione fissa, anche quelle inerenti la posa in opera e quella per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Nei casi in cui non sia possibile soddisfare le condizioni che consentono di accedere al "Superbonus" vi sono comunque molte ulteriori possibilità di agevolazione, tra cui quella previste dal già menzionato decreto legge n. 63/2013 che dà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. A questo proposito giova fare una premessa in merito ad alcune attenzioni utili ai fini di garantire la sicurezza dell'infrastruttura di ricarica e per essere certi che l'impianto sia in grado di gestire le potenze necessarie alla ricarica dei veicoli. In primo luogo è necessario verificare che le unità di ricarica rispondano alle relative normative di prodotto, in particolare le EN 61851-1 e EN 61439-7 e come tali siano provviste di marcatura CE ai fini delle relative direttive Europee "bassa tensione" (2014/35/UE) e "Compatibilità elettromagnetica" (2014/30/UE) oppure, nel caso la stessa sia provvista di apparecchiature RF, alla Diret-



tiva "RED" (2014/53/UE) che integra al proprio interno le summenzionate Direttive.

A tal fine è consigliabile richiedere al costruttore della unità la relativa Dichiarazione di conformità UE.

L'installazione

Per quanto riguarda invece l'installazione, la normativa tecnica che regola il progetto e la realizzazione degli impianti elettrici di bassa tensione è la norma CEI 64-8 che nella sezione 722 definisce i requisiti minimi applicabile agli impianti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Senza entrare eccessivamente nel merito tecnico della stessa è importante ricordare alcuni requisiti tecnici particolarmente importanti, in particolare la necessità di proteggere ciascun punto di connessione attraverso degli interruttori differenziali:

- Interruttori differenziali di tipo B; oppure
- Interruttori differenziali di tipo A e un idoneo dispositivo che assicuri l'interruzione dell'alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA.

In funzione dei casi, tali interruttori potranno essere installati direttamente nella unità di ricarica oppure a monte della stessa, ma in questa ultima situazione dovranno essere dedicati al circuito che alimenta l'unità stessa (di conseguenza, l'installatore dovrà verificare sulla documentazione tecnica dell'unità di ri-

carica quali siano gli interruttori di protezione integrati in essa, e quali debbano essere installati a monte). In effetti l'articolo 722.314 della norma CEI 64-8 prevede che la connessione dei veicoli elettrici avvenga per il tramite di un circuito dedicato, ovvero attraverso un *circuito terminale che alimenta solo utenze finalizzate alla carica del veicolo elettrico*.

In questa ottica tale intervento si configura come una attività di ampliamento intesa come "sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici" e come tale al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, **comprese quelle di funzionalità dell'impianto**, l'impresa che ha effettuato i lavori dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità ai fini del DM 37/08 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

Ricordiamo infine che secondo l'articolo 7 comma 3 del DM 37/08, la dichiarazione si dovrà riferire alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto."

